



TRIBUNALE DI CATANZARO

Sezione Prima Civile

OGGETTO: Circolare in materia di conti correnti bancari nelle procedure esecutive e nelle procedure concorsuali - Chiarimenti.

IL PRESIDENTE DELLA I SEZIONE

In relazione alla circolare emanata in data 09.11.22 in merito a quanto in oggetto, chiarisce quanto segue:

1) TRASFERIMENTO DEI CONTI CORRENTI BANCARI NELLE PROCEDURE GIA' AVVIATE (punto 1.2 della circolare)

Premesso che:

- è stato disposto, al fine di garantire l'uniformità delle condizioni in tutte le procedure, che dovrà provvedersi, anche nelle procedure già avviate, al trasferimento dei fondi in un c/c da aprirsi *ex novo* presso uno dei due istituti di credito aderenti alla convenzione del Tribunale (con contestuale chiusura, ad opera del medesimo istituto, dell'eventuale c/c già operativo presso altro intermediario);
- è stata fatta già eccezione nella detta circolare per le procedure in fase di chiusura (ad es. prossimo deposito/approvazione del progetto di distribuzione finale o comunque prossima estinzione per qualsiasi causa per quanto riguarda le procedure esecutive - approvazione in corso del conto finale ex art. 116 l.f. o in attesa già di piano di riparto o della chiusura per le procedure concorsuali);
- stanti tuttavia le ulteriori richieste di chiarimento provenienti dagli operatori;

si precisa che:

- 1) nel caso sia in corso un tentativo di vendita con pubblicazine dell'avviso, con necessità di mantenere aperto il rapporto di c/c già in essere per consentire la prestazione di cauzioni, la chiusura e riapertura del c/c della procedura potrà essere posticipato all'esito delle operazioni di vendita;
- 2) lo stesso è ovviamente a dirsi in tutti i casi consimili immaginabili, ad esempio ove si sia in attesa dell'incasso di somme avendo già comunicato l'IBAN al debitore;
- 3) inoltre, nel caso in cui il professionista incaricato abbia aperto un c/c a condizioni sicuramente migliori rispetto a quelle di cui alla convenzione-tipo elaborata dal Tribunale, potrà, sotto la propria responsabilità, continuare a mantenere il detto c/c per la gestione della procedura finantoché le dette condizioni restino migliorative (quindi anche fino al termine della procedura).

2) INDIVIDUAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO" AL MOMENTO DELL'APERTURA DEI C/C

Essendo pervenuta altresì una richiesta, da parte di uno degli istituti di credito aderenti alla convenzione con il Tribunale, perché il Tribunale fornisca indicazioni operative in materia di individuazione del "titolare effettivo" del c/c, figura prevista dalla normativa antiriciclaggio, si ritiene che il titolare effettivo debba essere individuato nel custode/professionista delegato/curatore/commissario e figure gestorie affini, per ragioni inerenti sia alla funzione gestoria agli stessi affidata, che per ragioni eminentemente pratiche legate alla più celere apertura dei conti e quindi avvio delle procedure.

Si manda alla Cancelleria per l'inserimento dei presenti chiarimenti sul portale del Tribunale (sottosezioni "Esecuzioni" e "Fallimenti" – "Circolari" – della Sezione "Servizi ai Professionisti"), oltre che per la comunicazione urgente via pec a:

- ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO;
- ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO;
- COLLEGIO NOTARILE.

Catanzaro, li 21.11.2022

IL PRESIDENTE DELLA I SEZIONE
Dr. Francesca Garofalo

